

N. R.G. 17117/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17117/2016** promossa da:

GIULIO SAULO CUCCHI (C.F. CCCGSL69C11H509I)

AMBROGIO CUCCHI (C.F. CCCMRG62P28H509Q)

FABRIZIO AMBROGIO CUCCHI (C.F. CCCFRZ61L17H509Z),

tutti con il proc. dom. avv. SPERANZA FRANCESCO, VIA CUCCHI 6 24122 BERGAMO

attori

contro

CUCCHI ALDO & C. S.R.L. (C.F. 01054300163), con l'avv. Donadoni

convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Nel merito:

Previa eventuale riunione del presente giudizio con quello già pendente avanti a questo stesso Tribunale, n. 13131/2016 R.G.,

A) dichiarare ad ogni effetto nulle e/o comunque annullare le delibere assunte in data 21 luglio 2016 dall'assemblea dei soci della società Cucchi Aldo & C. s.r.l. (quella di approvazione del bilancio al 31 maggio 2016 e quelle di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale), con ogni conseguente statuizione anche di ordine restitutorio e risarcitorio atta a rimuovere ogni e qualsiasi effetto delle delibere stesse, e quindi (i) con

pagina 1 di 16



condanna della società Cucchi Aldo & C. s.r.l. a restituire ai sigg.ri Giulio Saulo, Ambrogio e Fabrizio Ambrogio Cucchi la somma di € 152.437,80 ciascuno versata a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, e (ii) con condanna della stessa Cucchi Aldo & C. s.r.l. a risarcire ai sigg.ri Giulio Saulo, Ambrogio e Fabrizio Ambrogio Cucchi i danni da essi subiti a seguito dell'approvazione delle delibere impugnate, nella misura di € 6.303,40 per spese legali nonché in misura per ciascuno pari agli interessi legali anche ex articolo 1284, comma 4, cod.civ. a decorrere dalla data del versamento (28 luglio 2016) sino al saldo sulla somma capitale di € 152.437,80.

B) Dichiararsi inammissibile, nulla e comunque respingersi la domanda riconvenzionale avversaria per tutti i motivi indicati in atti, e quindi anche in quanto rivolta a Giudice incompetente.

Per la denegatissima eventualità in cui detta domanda sia ritenuta valida e ammissibile e sia ritenuta la competenza del Giudice adito, previa revoca della ordinanza assunta in data 10.2.2017, autorizzare la chiamata in causa dei signori Francesco, Paolo Luigi, Carla Maria, Domizio Luigi Cucchi e Livia Agnese Brambilla; e, per l'ulteriore, denegatissima eventualità che detta domanda riconvenzionale venga in tutto o in parte ritenuta fondata, condannare costoro e/o chi di essi dovesse essere ritenuto responsabile, a rispondere nei confronti della società Cucchi Aldo & C. s.r.l. per avere, tra l'altro, direttamente compiuto atti di amministrazione e/o per essersi ingeriti nell'amministrazione e/o comunque per averne determinato - condiviso le scelte, e quindi condannarli (o condannare chi di essi fosse ritenuto responsabile) a risarcire tutti i danni eventualmente sofferti dalla società stessa, nella misura che risulterà provata in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione, e condannarli altresì (o condannare chi di essi fosse ritenuto responsabile), anche in via di rivalsa e/o di regresso (e previo accertamento del grado della rispettiva responsabilità), a tenere indenni e/o manlevati in tutto o in parte gli attori o uno o più di essi, dagli esborsi cui fossero tenuti nei confronti della società medesima.

C) Spese di causa in ogni caso integralmente rifeuse".

In via istruttoria:

Per la sola, denegata ipotesi in cui la domanda riconvenzionale avversaria fosse ritenuta valida e ammissibile e fosse ritenuta la competenza del Giudice adito, ammettersi la prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova indicati nelle memorie ex articolo 183, comma 6, nn. 2 (pagg. 7 - 12) e 3 (pag. 32) c.p.c., testi ivi indicati (anche a prova contraria sui capitoli avversari che denegatamente dovessero essere ammessi), nonché l'ordine di esibizione indicato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. (pagg. 18 e 19).

Ci si oppone all'ammissione della c.t.u. e delle prove orali richieste da controparte, per i motivi indicati alle pagg. 26 - 28 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. e per quelli indicati nel verbale dell'udienza del 13 luglio 2017. E sirinnova ad ogni effetto la contestazione relativa alla capacità a testimoniare dei signori Paolo Luigi Cucchi, Domizio Luigi Cucchi e Francesco Cucchi, per le ragioni indicate a pagina 28 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c..

Si chiede l'espunzione dal fascicolo e comunque si chiede che non si tenga conto del documento avversario n. 132, per le ragioni indicate nel verbale dell'udienza del 13 luglio 2017".

Per la convenuta

"IN VIA PRINCIPALE: respingersi le domande tutte formulate dagli attori Cucchi Giulio, Ambrogio e Fabrizio mandandosi assolta la convenuta Cucchi Aldo s.r.l. da ogni domanda contro la stessa formulata.

IN OGNI CASO: rifeuse le spese di lite, sentenza e successive inerenti tutte ivi comprese le spese generali, Iva e CPA.

IN VIA RICONVENZIONALE: per tutto quanto esposto in comparsa e in narrativa, nessuno escluso, dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. e/o, ai sensi dell'art. 2260 c.c., richiamato dagli artt. 2293 e 2315 c.c., ex art. 2301 c.c., nonché ex art. 2043 c.c., e per aver concorso allo sviamento di clientela e concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c. del signor Cucchi Giulio Saulo, già amministrato-re e socio accomandatario della società convenuta nella sua precedente forma giuridica di società in accomandita semplice, nonché dei soci Cucchi Ambrogio e Cucchi Fabrizio Ambrogio anche ex art. 2320 c.c. e condannarsi pertanto i medesimi, per



quanto di ragione e responsabilità, in solido ovvero in via diretta ed esclusiva, al risarcimento di tutti danni sofferti dalla società convenuta nella misura che risulterà provata in corso di giudizio, eventualmente anche de bono et ae-quo, con la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e gli interessi legali sulla somma rivalutata.

IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse che l'istruttoria necessaria per dichiarare la responsabilità degli attori e quantificare i danni subiti dalla convenuta Cucchi Aldo s.r.l., con la condanna degli attori alla rifusione integrale di tali danni, possa appesantire il procedimento e ritardare la decisione circa le infondate richieste degli attori che saranno integralmente respinte:

1. disporsi la separazione della causa inerente la impugnazione della delibera 21 luglio 2016 da quella avente ad oggetto la domanda riconvenzionale spiegata; 2. nella seconda tra queste e per tutto quanto esposto in comparsa e in narrativa, nessuno escluso, dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. e/o, ai sensi dell'art. 2260 c.c., richiamato dagli artt. 2293 e 2315 c.c., ex art. 2301 c.c., nonché ex art. 2043 c.c., e per aver concorso allo sviamento di clientela e concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c. del signor Cucchi Giulio Saulo, già amministratore e socio accomandatario della società convenuta nella sua precedente forma giuridica di società in accomandita semplice, nonché dei soci Cucchi Ambrogio e Cucchi Fabrizio Ambrogio anche ex art. 2320 c.c. e condannarsi pertanto i medesimi, per quanto di ragione e responsabilità, in solido ovvero in via diretta ed esclusiva, al risarcimento di tutti danni sofferti dalla società convenuta nella misura che risulterà provata in corso di giudizio, eventualmente anche de bono et aequo, con la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e gli interessi legali sulla somma rivalutata.

IN VIA DI ISTRUTTORIA: Ammettersi **consulenza tecnica d'ufficio** demandandosi al perito eligendo, esaminati i documenti tutti depositati, di:

- a) a) accertare lo stato patrimoniale ed economico della società convenuta nel corso degli anni nei quali è rimasto amministratore il socio attore Giulio Cucchi;
- b) b) determinare l'eventuale utile e/o perdita di esercizio, il patrimonio netto ed i finanziamenti concessi dei soci nonché l'importo degli interessi passivi bancari corrisposti e l'ammontare dei compensi del socio amministratore e dei soci attori;
- c) c) determinare il valore dell'avviamento della Cucchi Aldo S.r.l. sia al tempo del 6-30 settembre 2006 giorno in cui è subentrato il signor Cucchi Giulio alla guida della Cucchi Aldo S.r.l., sia alla data del 3 maggio 2016 giorno in cui il predetto attore ha cessato di svolgere la carica di amministratore;
- d) d) determinare l'importo della esposizione debitoria della società nei confronti degli istituti di credito alla data del 3 maggio 2016;
- e) e) determinare se alla luce dei risultati economici di gestione di Giulio Cucchi (coadiuvato dai fratelli Fabrizio e Ambrogio), il predetto amministratore Giulio Cucchi avrebbe dovuto porre rimedio e riparo al depauperamento della società e in particolare avrebbe dovuto porre in essere azioni che limitassero e/o contenessero quel continuo depauperamento della società la quale, con il decorso del tempo, non era più in grado di sostenere le spese di gestione e neppure coprire i compensi dei tre attori e gli interessi passivi bancari;
- f) f) determinare l'importo speso dalla società convenuta per concedere alla Revolution 33 s.r.l. il godimento dell'immobile prima e per fornire alla stessa Revolution 33 S.r.l. tutti i servizi di energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento poi;

Ammettersi **prova per testi** sulle seguenti circostanze:

1. Vero che i sig.ri Fabrizio e Ambrogio Cucchi hanno sempre curato in totale autonomia rispetto a Giulio Cucchi parte dei rapporti con i rappresentanti, i fornitori e i clienti;
2. Vero che Fabrizio e Ambrogio Cucchi facevano parte degli ordini di merce ai fornitori in totale autonomia rispetto a Giulio Cucchi;
3. Vero che Fabrizio e Ambrogio Cucchi vendevano parte della merce in totale autonomia rispetto a Giulio Cucchi ai clienti, fissando essi stessi per quelle vendite i prezzi, gli sconti e le condizioni di pagamento.
4. Vero che a partire dal 19 ottobre 2015 Giulio e Fabrizio Cucchi hanno provveduto ad allestire il negozio di commercio della Revolution 33 S.r.l.;
5. Vero che in particolare a partire dal 19 ottobre 2015 Giulio e Fabrizio Cucchi hanno personalmente curato la predisposizione dell'arredamento del negozio di commercio della Revolution 33 S.r.l. dandovi le disposizioni necessarie;



6. Vero che in particolare a partire dal 19 ottobre 2015 Giulio e Fabrizio Cucchi hanno personalmente curato la pubblicità per l'apertura del negozio di commercio della Revolution 33 S.r.l. dandovi le disposizioni necessarie;
7. Vero che in particolare a partire dal 19 ottobre 2015 Giulio e Fabrizio Cucchi hanno personalmente curato la predisposizione della parte informatica dando le necessarie disposizioni a Project Informatica s.r.l. che ha fornito Hardware e software per il medesimo esercizio commerciale;
8. Vero che quanto rappresentato dal doc. 13 degli attori rappresenta un appunto del 1.9.2013 contenente la proposta di riduzione delle spese della Cucchi Aldo s.r.l. per dipendenti e stipendi - benefit degli attori;
9. Vero che quanto rappresentato dal doc. 15 degli attori e doc. 69 della convenuta rappresenta un appunto del 7.12.2013 contenente la proposta di riduzione dell'orario dei dipendenti della Cucchi Aldo s.r.l.;

Si indicano sin d'ora a testimoni:

CUCCHI PAOLO LUIGI, residente a Covo (BG), Via Al Castello 18;

CUCCHI DOMIZIO LUIGI, residente a Covo (BG), Via Buoso Da Dovara 14;

CUCCHI FRANCESCO di Gorle, Viale Zavaritt 247;

CORTESI ENRICO di Brignano Gera D'Adda, Via Carminati 30;

MOIOLI ROMANELLA di Romano di Lombardia, Via Caduti di Nassirya 74;

TESTA ANNA MARIA di Martinengo, Via Codemanzi;

LUCA MASSIMO di Romano di Lombardia, Via Privata Isonzo 22;

BANDIRALI MATTEO di Fara Olivana con Sola, Via Biagi 3;

FIORETTI GIULIO DI Bergamo, Via Bellafino 36;

legale rappresentante di PROJECT INFORMATICA s.r.l. di Stezzano, Via Cattaneo 6;

IN VIA ISTRUTTORIA A PROVA CONTRARIA: su ogni capitolo eventual-mente ammesso di parte attrice con tutti i testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata ai quali si aggiungono i seguenti testimoni:

rag. MASSIMO CORNA di Romano di Lombardia, Via dei Pioppi 20

rag. MANZONI GIAN LUCA di Fontanella, Via Locatelli 17

all'interrogatorio formale dell'attore Cucchi Giulio sul seguente capitolo di prova indicato con numerazione successiva:

11. vero che il bilancio al 31 dicembre 2011 che vi si rammostra quale documento 66 di parte convenuta, alle pagine 2009/40 da ella sottoscritto, ri-porta che gli acquisti di merce per il medesimo anno sono stati pari a euro 2.311.516,55 alla **prova per testi** del rag. Massimo Corna sopra indicato sul seguente capitolo di prova indicato con numerazione successiva

12. Vero che dall'anno 2006 all'anno 2015 il rag. Massimo Corna ha provveduto, come da sue mansioni, alla elaborazione elettronica dei dati contabili aziendali della Cucchi Aldo s.r.l., allora s.a.s., e alla redazione dei relativi bilanci e delle dichiarazioni fiscali della società e anche di quelle degli attori".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 17 ottobre 2016 GIULIO SAULO CUCCHI, AMBROSIO CUCCHI e FABRIZIO AMBROGIO CUCCHI impugnavano le delibere (i) di approvazione del bilancio al 31 maggio 2016 e (ii) di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, assunte in data 21 luglio 2016 da CUCCHI ALDO & C S.R.L. (la "Società"), allegando la nullità ovvero comunque l'annullabilità di dette delibere *"in ragione della violazione, tra l'altro, del principio di continuità dei criteri di valutazione contabile e in ragione dell'abuso compiuto dalla maggioranza a danno della minoranza dei soci"*.



Qualificatisi come soci di minoranza, in possesso di una partecipazione nella Società pari al 30% del capitale (in particolare ciascuno del 10%), gli attori esponevano che con le suddette delibere (doc. 1): “ - è stato approvato il bilancio al 31 maggio 2016, evidenziante (pretese) perdite per complessivi € 622.379; - è stata deliberata la copertura di siffatte (pretese) perdite mediante azzeramento del capitale (di € 98.000) e delle riserve (di € 1), con conseguente annullamento delle partecipazioni detenute dai soci, e mediante ricostituzione del capitale sociale; - è stata deliberata, per l'appunto, la ricostituzione del capitale sociale, aumentandolo a pagamento, in via inscindibile, da € 0 a € 1.000.000, con la previsione di un sovrapprezzo di complessivi € 524.378 (corrispondenti alle asserite perdite residue da coprire), mediante emissione di nuove partecipazioni sociali, offerte in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni precedentemente possedute; il tutto prevedendo ulteriormente: (i) l'obbligo di immediato versamento dell'importo corrispondente al valore nominale di dette partecipazioni di nuova emissione e del sovrapprezzo, da eseguirsi contestualmente alla sottoscrizione; (ii) la possibilità di esercizio del diritto di opzione contestualmente alla deliberazione di cui trattasi, e quindi direttamente in assemblea (anche avuto riguardo alle quote rimaste in tale sede inoptate, con previsione di una condizione risolutiva per il caso di successivo esercizio dell'opzione da parte dell'avente diritto, “ut infra”) oppure sino al trentesimo giorno successivo alla comunicazione da effettuarsi nei confronti dei soci, con termine finale per tale esercizio sino al 10 settembre 2016 (o comunque sino al 40° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di offerta in sottoscrizione dell'aumento)”.

Precisavano di avere espresso in assemblea voto contrario all'approvazione delle delibere e di avere esercitato, in data 28 luglio 2016, il diritto di opzione ivi previsto (doc. 5), “con ogni riserva di impugnativa”.

Sotto il profilo della nullità, parte attrice dava preliminarmente atto che “in data 28 aprile 2016 i soci di maggioranza sigg.ri Livia Agnese Brambilla (mamma dei deducenti), Francesco Cucchi, Paolo Luigi Cucchi e Domizio Luigi Cucchi (fratelli dei deducenti) e Carla Maria Cucchi (sorella dei deducenti) hanno dato corso di loro esclusiva iniziativa alla trasformazione della società da s.a.s. che era ad s.r.l.”.

Nell'ambito di detta operazione di trasformazione la perizia di stima redatta ai sensi dell'art. 2500 ter c.c. aveva valutato i cespiti immobiliari della s.a.s. “in complessivi € 3.000.000, pur controbilanciando



parzialmente il tutto mediante l'iscrizione tra le passività ed in via prudenziale di un fondo rischi e oneri diversi di € 500.000", affermando inoltre la sussistenza di un patrimonio netto di € 599.362, definito "valore minimo economico-patrimoniale al 31 dicembre 2015 della società Cucchi Aldo & C. s.a.s.". Sulla scorta degli esiti della perizia "il capitale sociale della s.a.s., pari a € 98.000, è stato mantenuto tale (cioè pari, per l'appunto, ad € 98.000) anche in capo alla s.r.l., poiché i soci che hanno deciso di procedere alla trasformazione hanno dato atto del fatto che il capitale nella misura indicata era comunque inferiore al valore attribuito al patrimonio sociale nella relazione di stima riferita alla data del 31 dicembre 2015".

Successivamente, in sede di approvazione del primo bilancio di esercizio della s.r.l. risultante dalla trasformazione, *"la rivalutazione dei cespiti immobiliari effettuata in sede di trasformazione (che ha consentito di attribuire alla s.r.l. un capitale sociale di € 98.000, poiché in mancanza di essa la s.r.l. sarebbe stata priva di capitale) non trova riscontro nel bilancio al 31 maggio 2016. In sede di trasformazione detti cespiti immobiliari sono stati valutati in € 3.000.000 (salva l'appostazione di un fondo rischi ed oneri di € 500.000, "ut supra"), mentre nel bilancio al 31 maggio 2016 la valorizzazione attribuita alle immobilizzazioni materiali nel loro complesso risulta essere stata di soli € 1.428.887". In altre parole "in sede di stesura del bilancio al 31 maggio 2016 sono stati probabilmente considerati i valori storici di contabilizzazione dei cespiti immobiliari (diciamo probabilmente poiché i deducenti non hanno la disponibilità della contabilità della società), prescindendo totalmente e illegittimamente dalla relativa rivalutazione operata in sede di trasformazione", ciò costituendo "l'origine delle (fittizie e inesistenti) perdite di complessivi € 622.379 di cui è stata deliberata la copertura in occasione dell'assemblea del 21 luglio 2016":*

Alla luce delle suddette circostanze parte attrice lamentava la violazione delle norme in materia di redazione del bilancio, in particolare dell'art. 2423 bis, comma primo, n. 6 c.c. (*"principio di continuità nei criteri di valutazione"*), poiché in tesi *"la rivalutazione dei cespiti immobiliari non poteva poi essere ignorata, dovendo essere recepita nella contabilità della società e nei successivi bilanci"* e *"l'amministratore avrebbe dovuto rettificare le scritture contabili della società recependo (in tutto o eventualmente in parte, ma in modo tale da far risultare la sussistenza di un capitale di € 98.000) i valori di perizia (cd. "rettifiche di trasformazione")"*, perizia *"costituente anch'essa, a tutti gli effetti, un bilancio"*.



Pertanto concludeva nel senso che *“siffatte delibere sono tutte nulle per illiceità all’oggetto (violazione del principio di continuità dei criteri di valutazione contabile nonché di quelli di verità, chiarezza e correttezza): il bilancio al 31 maggio 2016 non rispetta tali principi, essendo conseguentemente nullo, così come è nulla la relativa delibera di approvazione e le delibere conseguenti di cui il bilancio stesso costituisce il necessario presupposto”*.

Parte attrice allegava in via ulteriore l’abuso della maggioranza, con conseguente annullabilità delle delibere impugnate, esponendo che la Società, dopo avere sostituito, tramite la precedente trasformazione, l’amministratore Giulio Cucchi con altro amministratore gradito alla maggioranza, proseguiva il proprio disegno *“volto ad esautorare la minoranza”* mediante *“l’azzeramento per (inesistenti) perdite e la ricostituzione del capitale, nell’auspicio che i soci di minoranza non siano in grado di sottoscrivere il nuovo capitale. Le modalità che hanno caratterizzato tale indebita iniziativa non potrebbero poi essere più significative: è stata fatta emergere fittiziamente la sussistenza di perdite in realtà inesistenti; è stata preconstituita una modalità di sottoscrizione tale per cui solo gli stessi soci di maggioranza, che hanno organizzato l’operazione, potessero essere materialmente in grado di sottoscrivere e contestualmente versare il nuovo capitale nei modi (da loro) previsti; a questi ultimi è stata data (o meglio, questi ultimi si sono arrogati) pure la facoltà (puntualmente esercitata, disponendo già i soci di maggioranza degli assegni circolari occorrenti) di sottoscrivere immediatamente e versare in assemblea il capitale riservato ai soci che non avessero esercitato in tale sede il diritto di opzione (vale a dire, ovviamente, quelli di minoranza, che non potevano essere al corrente delle modalità che sarebbero state fissate per la sottoscrizione e il versamento del nuovo capitale, e nemmeno della relativa entità)”*.

Il risultato di detta iniziativa sarebbe stato che *“i soci di maggioranza hanno esautorato i soci di minoranza, seppure temporaneamente”*, posto che questi ultimi, sette giorni dopo, *“per non perdere i loro diritti di soci, hanno potuto esercitare l’opzione, versando ciascuno la somma di € 152.437,80”*.

Parte attrice precisava al riguardo che *“le iniziative assunte dalla maggioranza e dianzi descritte non avevano altra finalità che quella di perseguire non già l’interesse sociale, bensì l’interesse personale dei soci facenti parte della maggioranza stessa, che era quello di procurare la nomina di un amministratore che fosse espressione di detta maggioranza e di estromettere la minoranza o comunque ridurre la percentuale di partecipazione al capitale sociale”*.



Con riferimento alle modalità di sottoscrizione dell'aumento di capitale *“imposte dalla maggioranza”*, ossia *“sottoscrizione e versamento immediato in assemblea con possibilità dei soci interessati di sottoscrivere e versare anche quanto rimasto inoptato direttamente nel corso dell'assemblea stessa, salva la condizione risolutiva costituita dal successivo esercizio dell'opzione da parte dell'avente diritto”*, parte attrice ne rilevava l'illegittimità *“a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'articolo 2482 quater cod.civ., in base alla quale “in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci”*.

Tali modalità avrebbero infatti comportato a carico dei soci di minoranza, i quali non avevano esercitato immediatamente il diritto di opzione, l'estromissione dalla Società *“per alcuni giorni”*, con conseguente impossibilità temporanea di esercitare i propri diritti sociali.

Dichiarata la nullità ovvero pronunciato l'annullamento delle delibere oggetto di impugnazione, parte attrice domandava quindi la restituzione delle somme versate in sede di esercizio del diritto di opzione e il risarcimento del danno conseguente, consistente nelle spese sostenute per l'assistenza legale e nella mancata disponibilità delle predette somme dalla data di versamento fino alla restituzione.

2. La Società, ritualmente costituitasi, concludeva per il rigetto nel merito delle domande avversarie.

Premesso di avere come oggetto sociale il commercio all'ingrosso di maglierie, mercerie, confezioni e affini, evidenziava a livello generale quanto segue: *“Successivamente alla trasformazione avvenuta il 28 aprile 2016 e con la trascrizione nel registro delle imprese avvenuta il 4 maggio 2016, i soci di maggioranza della Cucchi Aldo S.r.l. hanno potuto iniziare a prendere mano a tutto quello che l'amministratore Cucchi Giulio, coadiuvato dai soci e fratelli Ambrogio e Fabrizio, aveva compiuto e hanno potuto appurare il grave dissesto nel quale la società posseduta era stata condotta dal precedente amministratore che aveva sostanzialmente ceduto ogni bene, senza che il cospicuo debito bancario fosse minimamente diminuito e aveva portato alla totale paralisi dell'attività della società convenuta. Proprio per tale ragione, constatata la situazione liquida contabile della società, l'amministratore Dott.ssa Carla Maria Cucchi ha ritenuto opportuno convocare l'assemblea della trasformata Cucchi Aldo S.r.l. per il giorno 21 luglio 2016 al fine di comunicare ai soci la situazione contabile e il bilancio riferito alla data del 31 maggio 2016 e provvedere agli adempimenti ex art. 2482 bis e art. 2482 ter c.c. e in particolare a ridurre il capitale sociale a copertura delle perdite e contestuale ricapitalizzazione mediante aumento a pagamento e in modo inscindibile del capitale*



sociale a euro 1.000.000,00 e con versamento della somma di euro 1.524.378 di cui euro 524.378,00 a titolo di sovrapprezzo destinato alla copertura delle perdite”.

Precisava al riguardo che “l’aumento del capitale sociale a pagamento è stato effettuato nell’interesse della società e ciò ha dato la possibilità alla società di abbattere in modo considerevole l’indebitamento bancario e il peso degli oneri finanziari che erano divenuti ormai non più sostenibili. Ciò, come è di tutta evidenza, è avvenuto non già per avvantaggiare un socio o la maggioranza, ma per dare alla società gli strumenti anche finanziari per poter continuare ad operare e raggiungere il proprio scopo sociale”.

Con specifico riferimento alla contestazione mossa al bilancio impugnato rilevava i rischi insiti nel “riportare nella contabilità della società trasformata i valori presi a base della relazione di stima redatta in sede di trasformazione, perché tale operazione è contraria al codice civile, ai principi di redazione del bilancio e ai criteri di valutazione previsti dal nostro ordinamento, atteso che verrebbe anticipato un valore “ipotizzato” e non “realizzato”, provvedendo altresì a modificare i criteri di valutazione utilizzati in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, basati sul costo di acquisto ex art. 2426 c.c.. La perizia di stima effettuata in sede di trasformazione ha quindi la funzione di verificare l’integrità e la fondatezza del patrimonio aziendale e non già quella di individuare i nuovi valori che devono essere recepiti nella contabilità aziendale. L’obbligo di adeguamento del bilancio al contenuto della perizia sussiste, per il principio di prudenza ex art. 2423 bis c.c., solo nell’ipotesi in cui si evidenzia una diminuzione del valore di singoli elementi patrimoniali attivi”.

Sul punto richiamava uno studio “della “Fondazione Aristeia – Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti” secondo cui “la scelta circa l’adeguamento o meno dei valori contabili ai valori di perizia spetta unicamente all’amministratore della società, unico responsabile della scelta operata”, conclusioni conformi agli orientamenti espressi da numerosi Consigli Notarili.

Nel caso in esame precisava di non avere adeguato i valori contabili a quelli di perizia “essenzialmente per due motivi: a) il principio di continuità dei criteri di valutazione rispetto ai precedenti bilanci di esercizio” nonché “b) l’inidoneità dei valori di perizia a rappresentare la situazione contabile della società in funzionamento: il perito infatti nel proprio elaborato esprime i valori correnti minimali delle attività e massimali delle passività non nell’ottica di una continuità aziendale, ma in un’ottica esclusivamente patrimoniale”, evidenziando poi “nel nostro ordinamento la rivalutazione dei beni non



è ammessa se non in casi eccezionali, e la trasformazione, per opinione uniforme, non è un caso eccezionale”.

Con riferimento al preteso abuso della maggioranza la Società premetteva che *“al momento della deliberazione del 21 luglio 2016, aveva un debito bancario causato dalla amministrazione del precedente accomandatario Giulio Cucchi, coadiuvato dai fratelli e soci Ambrogio e Fabrizio, di euro 1.740.493 e tale debito causava esborsi per interessi ormai non più sostenibili”*: da qui l’esigenza *“di dotare la società del capitale necessario per ricondurre il debito bancario alla normale sostenibilità”*, interesse sociale meritevole di tutela che escluderebbe la sussistenza di qualsiasi abuso.

Per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione evidenziava *“che gli attori, che ben conoscevano l’ordine del giorno con il quale era stata convocata l’assemblea dei soci, se avessero voluto, pur con tutte le riserve espresse, partecipare all’aumento di capitale avrebbero potuto anche loro in quella sede provvedere al pronto versamento delle loro rispettive quote”*.

In ogni caso osservava *“che nessun danno e/o compressione dei diritti degli attori è stato posto in essere. Infatti, se si pone attenzione alla cronologia degli avvenimenti non si può non notare che: - giovedì 21 luglio 2016 si tiene la assemblea impugnata; - mercoledì 27 luglio 2016 viene iscritto nel registro delle imprese l’aumento del Capitale Sociale (dunque data di efficacia dell’aumento); - giovedì 28 luglio 2016 gli attori sottoscrivano l’aumento del Capitale Sociale con produzione degli effetti nei confronti della società e dei soci; - lunedì 1 agosto 2016 viene depositato nel registro delle imprese la sottoscrizione dell’aumento del Capitale Sociale da parte degli attori (un giorno lavorativo dopo la sottoscrizione); - giovedì 4 agosto 2016 avviene la iscrizione nel registro delle imprese della sottoscrizione dell’aumento del Capitale Sociale da parte degli attori. Di fatto gli attori nei confronti della società non sono stati soci per il solo giorno di mercoledì 27 luglio 2016”*.

Rilevava inoltre come le modalità di sottoscrizione avessero *“rispettato il diritto di cui all’art. 2481 bis c.c. in quanto la dichiarazione del socio assente di voler esercitare in tutto o in parte il proprio diritto accompagnata dal versamento della quota, risolve ex tunc la sottoscrizione eccedente effettuata dai soci presenti, senza in alcun modo violare alcuno dei diritti intangibili riconosciuti al socio”*.

In via riconvenzionale la Società promuoveva azione di responsabilità *“ai sensi dell’art. 2476 c.c. e/o comunque ad agire, ai sensi dell’art. 2260 c.c., richiamato dagli artt 2293 e 2315 c.c., nei confronti del signor Cucchi Giulio Saulo, già amministratore e socio accomandatario della società nella sua*



precedente forma giuridica di società in accomandita semplice”, contestando plurimi fatti integranti *mala gestio*, la violazione del dovere di non concorrenza ai sensi dell’art. 2301 c.c.. *nonché ex art. 2043 c.c. e per aver concorso allo sviamento di clientela e concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c.*

Estendeva l’azione di responsabilità nei confronti dei “*soci accomandanti Cucchi Fabrizio e Cucchi Ambrogio*”, poiché “*nella gestione delle forniture di merce e nelle vendite della stessa si sono comportati come soci accomandatari stabilendone quantità e prezzi di acquisto e cessione in modo del tutto autonomo e con ciò i medesimi hanno violato il disposto dell’articolo 2320 c.c.*”.

Formulava quindi nei confronti di tutti gli odierni attori domanda di “*risarcimento di tutti i danni sofferti dalla società*” in conseguenza delle condotte contestate “*nella misura che risulterà provata in corso di giudizio a seguito della esperenda istruttoria*”.

Con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. precisava, a fronte dell’eccezione avversaria, che “*la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta nei confronti dei tre soci attori è profondamente connessa con la deliberazione del 21 luglio 2016 impugnata in modo infondato dagli attori: si è, infatti, più volte rilevato ed affermato come il ripianamento delle cospicue perdite e la ricapitalizzazione della società si è resa assolutamente necessaria a causa della sconsiderata amministrazione precedente del socio attore e amministratore Giulio Cucchi, coadiuvato in ciò anche dagli altri fratelli e attori Ambrogio e Fabrizio*”.

3. Alla prima udienza il g.i. evidenziava alle parti la competenza esclusiva del Collegio a pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta e respingeva l’istanza degli attori di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, in quanto fondata su presupposti estranei al tema di lite.

Successivamente, all’esito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. il g.i. riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, con seguente assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,

4. Preliminarmente va esaminata la questione di ammissibilità delle domande riconvenzionali.

Al riguardo l’orientamento consolidato della giurisprudenza è racchiuso nel principio secondo cui “*Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall’attore, purché*



sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio" (ex multis Cass. Civ. sez. III, 15/01/2020, n. 533).

Nella fattispecie in esame, al di là dell'evidente diversità di *petitum* e *causa petendi* che sussiste tra un giudizio di impugnazione di delibera sociale e un'azione di responsabilità dell'amministratore per *mala gestio*, il Collegio non ravvisa alcun elemento di connessione tra i due giudizi.

Sul piano soggettivo la coincidenza in capo all'attore Giulio Saulo Cucchi delle qualifiche di socio e di amministratore risulta meramente occasionale, apparendo ben distinti i tratti delle forme di legittimazione, rispettivamente attiva e passiva, che caratterizzano il soggetto nei due diversi giudizi.

A livello oggettivo non è dato al Collegio riscontrare neppure il tipo di connessione più debole, ossia l'esame di questioni comuni ai fini della decisione dei due giudizi, considerato come, nell'ambito del giudizio di validità delle delibere impugnate, assuma rilevanza preponderante la verifica dell'effettiva sussistenza, sul piano contabile, dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti *ex art. 2482-ter c.c.*, a prescindere dalle (presunte) cause del deterioramento della situazione patrimoniale, trattandosi di circostanze estranee agli elementi costitutivi della fattispecie.

Alla luce della declaratoria di inammissibilità in rito, non può essere accolta l'istanza di separazione formulata con domanda riconvenzionale subordinata: il provvedimento di separazione invocato, infatti, presuppone pur sempre la proposizione di una domanda riconvenzionale ammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c., domanda che tuttavia non viene esaminata nel *simultaneus processus* per ragioni di opportunità, da illustrare nella decisione. Nel caso in esame, di converso, si verte nella distinta situazione di una causa riconvenzionale che non poteva *ab initio* essere introdotta all'interno della causa principale, mancando qualsivoglia "collegamento obiettivo" tra i due giudizi.

5. Le domande attoree sono infondate nel merito.

5.1 Con riguardo alla domanda di nullità, giova premettere che ai fini della soluzione del caso concreto portato all'attenzione del Collegio non è necessario dirimere la questione, di non agevole soluzione e in merito alla quale non constano precedenti giurisprudenziali, se la disposizione di cui all'art. 2500 *ter* c.c. costituisca una norma che eccezionalmente consente agli amministratori di rivalutare le



immobilizzazioni, in deroga al principio generale di cui all'art. 2426 c.c. e ai principi contabili nazionali (cfr. quanto prevede il principio contabile "OIC 16": *"Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione della legge. L'accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione sufficiente per la sua rivalutazione, né può costituire un "caso eccezionale" di deroga al divieto di rivalutazione. I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio"*).

Ai fini del rigetto della domanda è sufficiente osservare come, anche assumendo che la norma richiamata consenta eccezionalmente di derogare al divieto generale, da tale premessa non potrebbe certamente derivarsi l'insorgenza di un obbligo legale per gli amministratori di adeguare le poste contabili ai valori di perizia, coerentemente con quanto avviene, del resto, in ogni ipotesi di rivalutazione autorizzata da leggi speciali (generalmente emanate in materia tributaria), laddove la decisione se cogliere o meno l'opportunità resta pur sempre confinata nell'ambito delle scelte caratterizzate da discrezionalità tecnico-gestoria.

In secondo luogo il mantenimento dei valori delle immobilizzazioni al "costo storico", pur in presenza di una perizia che attribuisce "valori attuali" di importo superiore, non può essere, almeno di regola, censurato, nella misura in cui risulta coerente con il principio generale di prudenza (art. 2423-bis) che governa la redazione del bilancio.

Pertanto, proprio il richiamo al principio della prudenza effettuato da parte convenuta appare significativo in situazioni analoghe alla presente, posto il rischio non trascurabile che una società di persone ricorra all'istituto della trasformazione al solo fine di occultare, mediante una perizia recante valori correnti particolarmente ottimistici, la perdita integrale del capitale.

Il Collegio evidenzia poi come, nel caso concreto, il divario tra i valori contabili degli immobili e quelli di cui alla perizia (*"In sede di trasformazione detti cespiti immobiliari sono stati valutati in €*



3.000.000, salva l'appostazione di un fondo rischi ed oneri di € 500.000, "ut supra", mentre nel bilancio al 31 maggio 2016 la valorizzazione attribuita alle immobilizzazioni materiali nel loro complesso risulta essere stata di soli € 1.428.887") possa ritenersi fisiologico e agevolmente giustificabile nell'ottica della prudenza, fermo restando che la Società ha illustrato adeguatamente le motivazioni alla base della scelta di non recepire i valori assegnati agli immobili nella perizia.

Infine il Collegio ritiene improprio il richiamo di parte attrice alla pretesa violazione del principio di continuità nei criteri di valutazione, attesa la manifesta diversità di funzioni tra la perizia *ex art. 2500-ter c.c.*, la cui finalità è stata individuata dalla dottrina nell'esigenza di assicurare ai terzi che il capitale della società risultante dalla trasformazione trovi corrispondenza nel patrimonio netto, e il bilancio di esercizio, che costituisce invece la fedele rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nel suo complesso, a tacer della considerazione per cui si tratta di documenti sottoposti a criteri di redazione distinti.

Non avendo parte attrice mosso al bilancio censure diverse da quella appena esaminata e disattesa, la domanda di accertamento della nullità per illiceità dell'oggetto delle delibere impugnate va giudicata infondata.

5.2 Parimenti infondata è la domanda di annullamento delle delibere impugnate per abuso della maggioranza.

In primo luogo il rigetto della precedente domanda di nullità comporta la valutazione di insussistenza di uno dei presupposti su cui la parte espressamente fonda la natura abusiva della delibera, ossia il carattere fittizio delle perdite, per complessivi euro 622.379, coperte dalla Società.

In secondo luogo, come è noto, la riscontrata sussistenza di un effettivo interesse sociale preclude la configurazione di un abuso della maggioranza: nel caso in esame, sotto il profilo dell'*an*, la ricostituzione del capitale sociale e la copertura delle perdite, mediante il sovrapprezzo, non soltanto perseguivano chiaramente il genuino interesse della Società alla prosecuzione della propria esistenza, ma costituivano altresì un atto dovuto (v. art. 2482 *ter c.c.*), non potendosi ovviamente ravvisare alcun disegno preordinato alla lesione dell'interesse delle minoranze in presenza di una delibera avente un contenuto tipico imposto dalla legge.

Per il resto il Collegio rileva come parte attrice non censuri specificamente la scelta di aumentare il capitale sociale a euro 1.000.000 (scelta le cui ragioni giustificatrici sono state comunque illustrate nel



verbale assembleare), soffermandosi piuttosto sul *quomodo* dell'aumento di capitale, con particolare riferimento a: “(i) l'obbligo di immediato versamento dell'importo corrispondente al valore nominale di dette partecipazioni di nuova emissione e del sovrapprezzo, da eseguirsi contestualmente alla sottoscrizione; (ii) la possibilità di esercizio del diritto di opzione contestualmente alla deliberazione di cui trattasi, e quindi direttamente in assemblea (anche avuto riguardo alle quote rimaste in tale sede inoptate, con previsione di una condizione risolutiva per il caso di successivo esercizio dell'opzione da parte dell'avente diritto, “*ut infra*”) oppure sino al trentesimo giorno successivo alla comunicazione da effettuarsi nei confronti dei soci, con termine finale per tale esercizio sino al 10 settembre 2016”.

Al riguardo il Collegio osserva che oramai da diversi anni la giurisprudenza considera pienamente lecita e rispettosa del diritto di opzione dei soci l'operazione di aumento di capitale effettuata con le esatte modalità sopra individuate (v. Cass. n. 15614 del 12.7.2007; conf. Trib. Milano, 28.4.2016): invero parte attrice si mostra consapevole di detto orientamento, che ritiene tuttavia superato “*a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'articolo 2482 quater cod.civ., in base alla quale “in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci”*”.

L'argomento non convince, atteso che la *ratio* dell'articolo 2482 *quater* c.c. (*i.e.* mantenere inalterati i rapporti di forza tra soci di s.r.l. nei casi di riduzione del capitale per perdite) non osta al perfezionamento della ricapitalizzazione ogniqualvolta sia in gioco la sopravvivenza della società, come osserva la dottrina maggioritaria in situazioni analoghe alla presente.

Ad abundantiam nel caso in esame non si osserva alcuna modificazione delle rispettive quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci, avendo gli odierni attori esercitato il diritto di opzione previsto dalla delibera.

Proprio la suddetta circostanza, come sottolineato anche dalla convenuta, rende per certi versi sfuggente il pregiudizio concretamente subito dai soci nella presente vicenda, considerato poi che l'unica deduzione sul punto, secondo cui gli odierni attori avrebbero perso la qualifica di soci “*per alcuni giorni*”, risulta manifestamente infondata alla luce del noto principio di retroattività degli effetti della condizione risolutiva avveratasi (art. 1360 c.c.).

6. Alla luce delle suesposte considerazioni tutte le domande svolte da parte attrice vanno rigettate nel merito, siccome infondate.



La declaratoria di inammissibilità delle domande svolte in via riconvenzionale dalla Società comporta la soccombenza reciproca delle parti, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda e istanza, anche istruttoria:

- a. dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., le domande riconvenzionali svolte da CUCCHI ALDO & C S.R.L. nei confronti di parte attrice;
- b. rigetta, siccome infondate, tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di CUCCHI ALDO & C S.R.L.;
- c. spese integralmente compensate.

Brescia, 11.12.2020

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

